

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (69)1193

Vol. 1969/0219

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(69) 1193 def.

Bruxelles, il 5 dicembre 1969

Progetto di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo al ristabilimento del dazio doganale per la seta greggia (non torta) della voce 50.02 della tariffa doganale comune e all'apertura di un contingente tariffario comunitario per lo stesso prodotto

Progetto di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo al ristabilimento del dazio doganale per i filati di seta non preparati per la vendita al minuto, della voce 50.04 della tariffa doganale comune, e all'apertura di un contingente tariffario comunitario per gli stessi prodotti

Progetto di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo al ristabilimento del dazio doganale per i filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto, della voce 50.05 della tariffa doganale comune e all'apertura di un contingente tariffario comunitario per gli stessi prodotti

(presentati dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

1. Il protocollo n° VIII relativo alla lista G, allègato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, prevede al paragrafo 1 la sospensione per un periodo illimitato del dazio del 10 % della tariffa doganale comune per la seta greggia (v. tarif. 50.02). Parallelamente il protocollo n° IX allegato al medesimo Trattato stabilisce al paragrafo 1 che fino a quando è sospeso il dazio del 10 % per la seta greggia, anche il dazio del 12 % per i filati di seta (v. tarif. 50.04) e quello del 7 % per i filati di borra di seta (schappe) (v. tarif. 50.05) sono sospesi al livello rispettivamente del 7 % e del 5 %.

Secondo il paragrafo 4 del succitato Protocollo n° VIII, al termine di un periodo di sei anni, il Consiglio, dopo aver constatato il livello della produzione e dei prezzi per questa materia prima in Italia, avrebbe potuto ristabilire il dazio del 10 % sulla seta greggia, in base all'articolo 28 del Trattato. In tal caso, in virtù del paragrafo n. 2 del precitato Protocollo n. IX, il Consiglio avrebbe dovuto anche ristabilire i dazi del 12 % e del 7 % rispettivamente per i filati di seta e per i filati di borra di seta (schappe) ed eventualmente concedere dei contingenti tariffari per questi due prodotti.

2. All'inizio del 1967, nel corso di un riesame del problema della seta da parte del Consiglio, la constatazione di cui sopra non ha potuto effettuarsi a causa dei divergenti punti di vista degli Stati membri. Il Consiglio tuttavia, considerando in particolare che è nell'interesse della Comunità mantenere una produzione di seta greggia sul suo territorio, ha adottato una risoluzione in cui, fra l'altro :

- ha preso atto che la Commissione riteneva opportuno, in applicazione dell'articolo 226 del Trattato, accordare all'Italia il beneficio dell'isolamento del suo mercato per i prodotti di cui al capitolo 50 della tariffa doganale comune fino alla fine del periodo transitorio ;
- allo scadere del periodo transitorio esso deciderà in base all'articolo 28 del Trattato e per un periodo di tempo che va fino al 31.12.1976 :
 - che , per quel che riguarda la seta greggia (v. tarif. 50.02) non verrà applicata la sospensione del dazio della tariffa doganale comune

.../...

prevista al paragrafo 1 del Protocollo n. VIII succitato, e che il Consiglio stesso aprirà un contingente tariffario comunitario a dazio nullo il cui volume sarà fissato annualmente e che corrisponderà alla differenza tra il consumo totale e l'ammontare della produzione nella Comunità ;

- che, per quanto riguarda i filati di seta (v. tariff. 50.04) e i filati di borra di seta (schappe) (v. tariff. 50.05), tali prodotti non saranno sottoposti ai dazi ridotti indicati al Protocollo n° IX (rispettivamente 7 % e 5 %), ma ai dazi normali della tariffa doganale comune (rispettivamente 12 % e 7 %) e che saranno aperti dei contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo nell'ipotesi in cui una modificazione delle fonti di approvvigionamento o un approvvigionamento insufficiente nell'ambito della Comunità incidessero sfavorevolmente sulle industrie trasformatrici degli Stati membri.

3. La Commissione, attenendosi a questa risoluzione, con decisione del 1° agosto 1967 (1) ha autorizzato l'Italia, in base all'articolo 226, ad adottare, fino al 31.12.1969, misure di salvaguardia per alcuni prodotti di cui al capitolo 50 della tariffa doganale comune.

D'altra parte, bisogna notare che se per il 1° gennaio 1970 non fosse presa dal Consiglio alcuna misura diretta all'applicazione della succitata risoluzione, si verificherebbe la seguente situazione :

- in virtù del Protocollo n. VIII (paragrafo 1), per quanto riguarda la seta greggia, sarebbe mantenuta la sospensione totale del dazio della tariffa doganale comune ;

.../...

(1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 190 del 10/8/1967.

- in virtù del Protocollo n° IX (paragrafo 1), per quanto riguarda i fili di seta ed i fili di borra di seta, si manterrebbe la sospensione rispettivamente al 7 % e al 5 % dei dazi del 12 % e del 7 % della tariffa doganale comune. Inoltre gli altri Stati membri potrebbero domandare la concessione di contingenti tariffari nazionali ;

- l'Italia si troverebbe priva di qualsiasi protezione per quanto concerne i prodotti di seta.

4. Tenuto conto di tale situazione, la Commissione ha approvato i progetti di regolamento qui annessi in vista dell'effettiva messa in vigore delle misure previste dalla risoluzione del Consiglio succitata.

A questo scopo i progetti di regolamento qui allegati prevedono tanto il ristabilimento dei dazi e l'instaurazione di contingenti tariffari per il periodo 1° gennaio 1970 - 31 dicembre 1976, quanto la determinazione del volume e dei dazi contingentali per il 1970.

5. Per quanto riguarda il volume dei contingenti tariffari comunitari proposti, bisogna notare quanto segue :

a) seta greggia (non torta) :

Cifre statistiche relative al consumo, alla produzione, e alle importazioni e esportazioni (fonti : Ufficio Statistico delle Comunità Europee ed in formazioni fornite dagli Stati membri) :

- in tonnellate -

	Consumo	Produzione	Importazioni provenienti da paesi terzi (escluse le ammissioni temporanee	Esportazioni verso i paesi terzi (riesportazioni non dedotte)
1966	1.172	493	915	395
1967	813	478	844	358
1968	984	524	850	416
1969				
(stima)	1.159	520	1.124	492
1970				
(stima)	1.286	530	1.248	500

L'esame di queste cifre conduce alla conclusione che il fabbisogno totale della Comunità per quanto concerne la seta greggia è largamente superiore alla produzione comunitaria che si trova esclusivamente in Italia. Ne deriva la necessità di approvvigionamento dai paesi terzi da parte delle industrie trasformatrici. Inoltre la maggior parte della produzione comunitaria è costituita da fili dupion fabbricati mediante un miscuglio in filatura di bozzoli doppi e di bozzoli normali. Si ritiene che solo il 15 % della produzione italiana corrisponda alla qualità di fili lisci rischiesti dalle industrie trasformatrici degli altri Stati membri. Anche le esportazioni sono costituite soprattutto da fili dupion ; esse comprendono inoltre, in una misura che non è possibile calcolare, riesportazioni a seguito di ammissioni temporanee.

b) - filati di seta non preparati per la vendita al minuto ;

- filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto ;

Cifre statistiche relative al consumo, alla produzione e alle importazioni
(fonti : Ufficio Statistico delle Comunità Europee e informazioni fornite dagli Stati membri) ;

- in tonnellate -

	Consumo	Produzione	Importazioni provenienti da paesi terzi (escluse le ammissioni temporanee)	Esportazioni verso i paesi terzi (ries- portazioni non dedotte)
- filati di seta -				
1966	1.364	1.499	79	238
1967	1.033	1.338	43	370
1968	905	1.223	82	446
1969				
(stima)	992	1.326	51	415
1970				
(prev.)	980	1.390	60	437

.../...

-filati di borra di seta -

	Consumo	Produzione	Importazioni provenienti da paesi terzi (escluse le ammissioni temporanee)	Esportazioni verso i paesi terzi (riesporta- zioni non dedotte)
1966	656	568	193	194
1967	557	528	143	198
1968	470	529	142	286
1969 (stima)	742	755	240	205
1970 (prev.)	793	805	160	213

Tenuto conto di queste cifre, si potrebbe concludere che

- nel caso dei filati di seta, la produzione comunitaria è stata sempre superiore al consumo e
- nel caso dei filati di borra di seta, si è verificata la stessa situazione a partire dal 1968.

Tuttavia, si può egualmente constatare che, a partire dal 1966, tutti gli Stati membri sono ricorsi a importazioni da paesi terzi. Questa situazione si spiega col fatto che le industrie produttrici dei filati di seta e dei filati di borra di seta all'interno della Comunità non producono tutte le qualità e le specie comprese in queste posizioni tariffarie. Ciò è stato riconosciuto dai governi degli Stati membri interessati. D'altra parte le industrie trasformatrici degli Stati membri, comprese quelle italiane e francesi, richiedono appunto queste qualità speciali di filati.

In tali condizioni, l'apertura dei contingenti tariffari per la seta greggia, i filati di seta ed i filati di borra di seta, si deve considerare giustificata.

6. Dazi contingentali

Per quanto riguarda la seta greggia, la risoluzione in questione prevede che il contingente tariffario sia aperto annualmente in esenzione di dazio doganale.

.../...

Per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari relativi ai filati di seta e ai filati di borra di seta, la risoluzione prevede, come è già stato detto, l'applicazione di dazi ridotti o nulli. Per fissare il livello di questi dazi, è necessario tener conto da una parte della situazione della industria comunitaria produttrice di questi filati, e dall'altra di quella delle industrie trasformatrici dei filati in questione, in vista del loro approvvigionamento dai paesi terzi a condizioni favorevoli. In altri termini, si tratta di mettere queste ultime industrie in condizione di poter concorrere mediante i prodotti finiti fabbricati con filati di seta, con i prodotti analoghi fabbricati con altri materiali che, essendo prodotti nella Comunità, non sono sottoposti a dazi doganali.

La Commissione è del parere che un dazio contingentale pari al 50 % del dazio previsto dalla tariffa doganale comune, potrebbe meglio rispondere alle esigenze qui sopra enunciate.

Progetto di
REGOLAMENTO (C.E.E.) n. .../69 DEL CONSIGLIO
del

relativo al ristabilimento del dazio doganale per la seta greggia (non torta) della voce 50.02 della tariffa doganale comune e all'apertura di un contingente tariffario comunitario per lo stesso prodotto.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la risoluzione adottata dal Consiglio nel corso delle sessioni tenute dal 29 al 31 maggio 1967, prevede per il periodo che va dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1976, la non applicazione della sospensione del dazio della tariffa doganale comune per la seta greggia (non torta) della voce tariffaria 50.02, sospensione prevista al paragrafo 1 del Protocollo n. VIII allegato all'Accordo sull'elenco G (1) ; che è quindi opportuno ristabilire al livello del 10 % il dazio autonomo della tariffa doganale comune, mentre il dazio convenzionale per lo stesso prodotto resta fissato al 7 % per il 1970, conformemente agli abblighi assunti dalla Comunità nel quadro del G.A.T.T. (negoziati Kennedy) ;

considerando che detta risoluzione prevede inoltre per lo stesso periodo l'apertura di contingenti tariffari comunitari annuali per lo stesso prodotto in esenzione di dazio doganale ; che l'ammontare di tali contingenti deve corrispondere alla differenza tra il consumo totale di seta greggia e l'ammontare della produzione nella Comunità ; che è opportuno di conseguenza

.../...

(1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 80 C del 20.12.1960

aprire per il 1970 un contingente tariffario alle condizioni sotto indicate ;

considerando che all'interno della Comunità l'Italia è il solo paese produttore di seta greggia ; che, secondo i dati forniti dal Governo italiano, tale produzione ha raggiunto 524 tonnellate nel 1968 e, secondo le valutazioni attualmente disponibili, essa raggiungerà il volume di 520 tonnellate nel 1969 e di 530 tonnellate nel 1970 ; che la maggior parte di questa produzione è costituita da fili dupion ottenuti mediante un miscuglio in filatura di bozzoli doppi e di bozzoli normali, mentre solo il 15 % comprende fili lisci ; che solo quest'ultima qualità è richiesta dalle industrie trasformatrici degli altri Stati membri ; che conviene di conseguenza considerare come produzione comunitaria di tale qualità per il 1970 un volume di 80 tonnellate ; che le importazioni totali della comunità provenienti dai paesi terzi, escluse quelle effettuate in regime di traffico di perfezionamento, si sono sviluppate come segue :

<u>1966</u>	<u>1967</u>	<u>1968</u>
915 tonnellate	844 tonnellate	850 tonnellate

che in seguito a un'estrapolazione dell'ammontare delle importazioni effettuate durante i primi mesi del 1969, quest'ultime raggiungerebbero un livello di 1.124 tonnellate per tutto l'anno ; che sembrano quindi giustificate le previsioni degli Stati membri che valutano a circa 1.250 tonnellate le importazioni comunitarie provenienti da paesi terzi nel 1970 ; che per quanto concerne le esportazioni verso i paesi terzi, la quasi totalità di quelle effettuate dall'Italia nel corso di questi ultimi anni e quelle previste per il 1969 e per il 1970 devono considerarsi come riesportazioni in seguito ad ammissione temporanee ; che quindi si devono prendere in considerazione solo le esportazioni degli altri Stati membri ; che tali esportazioni sono passate da 41 tonnellate nel 1966 a 35 tonnellate nel 1967 e a 16 tonnellate nel 1968 ; che, su questa base, appaiono giustificate le previsioni degli Stati membri che valutano l'ammontare delle esportazioni nel 1969 e nel 1970 a 12 tonnellate ; che in tali condizioni la differenza fra la produzione ed il consumo totale di seta greggia nella Comunità si dovrebbe situare nel 1970 ad un livello di 1.238 tonnellate ;

.../...

che di conseguenza, il volume contingenziale per il 1970 deve essere fissato a 1.238 tonnellate ;

considerando che è opportuno garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per tale contingente a tutte le importazioni di seta greggia in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, e alle prospettive economiche per il 1970 ;

considerando che, durante il periodo 1966 - 1968, le importazioni di ciascuno Stato membro del prodotto in questione dai paesi terzi hanno raggiunto, rispetto al totale delle importazioni nella Comunità, le percentuali sottoindicate ; che, sulla base dei dati relativi ai primi mesi del 1969 nonché delle relative estrapolazioni e delle previsioni effettuate da alcuni Stati membri, le percentuali per il 1969 potrebbero raggiungere i livelli seguenti :

	1966	1967	1968	1969
Germania (R.F.)	18,2	21	22,5	21,2
Francia	80,7	79	77,1	77,9
Italia	1,1	-	0,4	0,9
Paesi Bassi	-	-	-	-
Unione Economica Belgo-Lussemburghese	-	-	-	-

.../...

considerando che in base a questi elementi ed alle previsioni effettuate dagli Stati membri da una parte, ed alla necessità di rispettare la natura comunitaria del contingente dall'altra, la percentuali di partecipazione iniziale degli Stati membri al contingente tariffario per il 1970, può determinarsi come segue :

Germania (R.F.)	21,1
Francia	77,7
Italia	0,7
Paesi Bassi	0,1
Unione economica belgo-lussemburghese	0,4

considerando che, per tenere conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di detto prodotto nei vari Stati membri, è opportuno dividere il contingente di 1.238 tonnellate in due frazioni, la prima da ripartire fra gli Stati membri, la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ; che, per offrire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima frazione del contingente comunitario ad un livello; che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % circa del volume del contingente ; che, su tale base, la prima frazione risulta di 990 tonnellate, mentre la seconda, di 248 tonnellate, costituisce la riserva ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tenere conto di questo fatto e per evitare qualsiasi soluzione di continuità, è opportuno che ciascuno Stato membro, dopo aver esaurito quasi completamente la sua prima quota, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente, e ciò fino all'esaurimento della riserva ; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il

grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che se, ad una data determinata, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza della quota iniziale, esso deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, allo scopo di evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 1° gennaio 1970 e fino al 31 dicembre 1976, il dazio autonomo della tariffa doganale comune per la seta greggia (non torta) della voce 50.02, è ristabilito al livello del 10 %.

Articolo 2

A partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1970 il dazio autonomo della tariffa doganale comune per la seta greggia (non torta) della voce 50.02 della tariffa doganale comune, è totalmente sospeso nel quadro di un contingente tariffario comunitario di 1.238 tonnellate.

Articolo 3

1. Una prima frazione di 990 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario viene ripartita tra gli Stati membri ; le quote, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970 ed ammontano per ciascuno degli Stati membri alle quantità qui appresso indicate :

Germania (R.F.)	209 tonnellate
Francia	769,1 tonnellate
Italia	6,9 tonnellate
Paesi Bassi	1 tonnellate
Unione Economica Belgolussemburghese	4 tonnellate

2. La seconda frazione, corrispondente ad un quantitativo di 243 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 4

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro - quale è definita all'articolo 3, paragrafo 1 - ovvero la stessa quota diminuita della frazione trasferita alla riserva - qualora siano state applicate le disposizioni dell'articolo 6 - è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.
2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.
3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, come disposto al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. La procedura continua ad essere applicata, per analogia, fino ad esaurimento totale della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 5

Le quote supplementari prelevate a norma delle disposizioni dell'articolo 4 sono valide fino al 31 dicembre 1970.

.../...

- 7 -

Articolo 6

Se, alla data del 1° settembre 1970, uno Stato membro non ha esaurito la propria quota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 25 settembre 1970 al più tardi, la frazione non utilizzata di detta quota che eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può riversare una frazione superiore se ha motivo di ritenere che essa non sarebbe utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 25 settembre 1970 al più tardi, il totale delle importazioni del prodotto in oggetto effettuate fino al 1° settembre 1970 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della sua quota iniziale che esso trasferisce alla riserva.

Articolo 7

La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 3 e 4, e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, il 1° ottobre 1970 al più tardi, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile, e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Ciascuno Stato membro adotta le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da esso prelevate in applicazione dell'articolo 4 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.

.../...

2. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione sulle loro aliquote man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da dichiarazioni di immissione al consumo.
3. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul suo territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote ad esso assegnate.
4. Il grado di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 2.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettate le disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,

Il Presidente,

Progetto di
REGOLAMENTO (C.E.E.) n. .../69 DEL CONSIGLIO

del

relativo al ristabilimento del dazio doganale per i filati di seta non preparati per la vendita al minuto, della voce 50.04 della tariffa doganale comune, e all'apertura di un contingente tariffario comunitario per gli stessi prodotti.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la risoluzione adottata dal Consiglio nel corso delle sessioni tenute dal 29 al 31 maggio 1967, prevede per il periodo che va dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1976, la non applicazione della sospensione del dazio della tariffa doganale comune per la seta greggia (non torta) della voce tariffaria 50.02, sospensione prevista al paragrafo 1 del Protocollo n. VIII allegato all'accordo sull'elenco G (1) ;

considerando che la risoluzione in questione prevede anche che durante il periodo in cui la sospensione non sarà applicata, i filati di seta non preparati per la vendita al minuto della voce tariffaria 50.04, non saranno sottoposti al dazio ridotto di cui al paragrafo 1 del Protocollo n. IX, ma al dazio della tariffa doganale comune ; che è quindi opportuno ristabilire il dazio autonomo della tariffa doganale comune per i prodotti in questione al livello del 12 %, mentre il dazio convenzionale per questi stessi prodotti

.../...

resta fissato al 9 % per l'anno 1970 conformemente agli obblighi assunti dalla Comunità nel quadro del G.A.T.T. (negoziati Kennedy) ;

considerando che detta risoluzione prevede inoltre per lo stesso periodo e per gli stessi filati di seta l'apertura di contingenti tariffari comunitari annuali a dazio ridotto o nullo, nell'ipotesi in cui una modifica delle fonti di approvvigionamento o un approvvigionamento insufficiente nell'interno della Comunità incidesse favorevolmente sulle industrie trasformatrici degli Stati membri ;

considerando che, ad eccezione che in Francia e in Italia, non esiste alcuna produzione di filati di seta nella Comunità ; che, per quanto tale produzione potrebbe, tenendo conto del suo volume globale, coprire il fabbisogno comunitario, tuttavia ciò non si verifica per quanto riguarda certi filati di seta di particolare composizione ; che ne deriva quindi un approvvigionamento insufficiente nella Comunità ;

considerando che di conseguenza l'approvvigionamento della Comunità per queste particolari qualità di filati dipende, in parte non trascurabile, da importazioni provenienti da paesi terzi ; che l'applicazione integrale del dazio della tariffa doganale comune avrebbe come effetto quello di sottoporre tali prodotti, importati dai paesi terzi, ad un peso doganale non trascurabile tanto più che i prodotti fabbricati mediante filati di seta sono in forte concorrenza con prodotti analoghi fabbricati con altre materie ; che a causa di tale concorrenza, l'industria utilizzatrice di tali filati di seta potrebbe trovarsi in condizioni tali da non riuscire a ripercuotere a livello del prodotto finito l'integralità del dazio delle tariffa doganale comune ; che l'approvvigionamento insufficiente nell'ambito della Comunità, aggiunto alla concorrenza al livello dei prodotti finiti, potrebbe avere un incidenza sfavorevole per le industrie trasformatrici della Comunità ;

considerando che il dazio della tariffa doganale comune applicabile alle importazioni dei filati di seta in questione provenienti dai paesi terzi, è per il 1970 del 9 % ; che per la fissazione del dazio contingentale è

- 3 -

necessario tener conto, da una parte, della situazione dell'industria comunitaria produttrice dei filati di seta, e dall'altra della situazione delle industrie trasformatrici di questi filati, per quanto concerne il loro approvvigionamento a condizioni favorevoli ; che un dazio contingentale del 4,5 % potrebbe meglio rispondere alle esigenze qui sopra enunciate ;

considerando che nel 1968, ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici completi, le importazioni comunitarie provenienti dai paesi terzi di certe qualità di filati di seta non prodotti nella Comunità hanno raggiunto il livello di 82 tonnellate ; che appaiono giustificate le previsioni formulate dagli Stati membri, secondo le quali il fabbisogno di importazioni di questi prodotti in provenienza da paesi terzi raggiungerà le 60 tonnellate per il 1970 ; che di conseguenza sembra opportuno fissare il volume contingentale a 60 tonnellate ;

considerando che è opportuno garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per tale contingente a tutte le importazioni dei filati di seta in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, e alle prospettive economiche per il 1970 ;

considerando che, durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno Stato membro del prodotto in questione dai paesi terzi hanno raggiunto, rispetto al totale delle importazioni nella Comunità, le percentuali sottoindicate ; che,

.../...

sulla base dei dati relativi ai primi mesi del 1969 nonché delle relative estrapolazioni e delle previsioni effettuate da alcuni Stati membri, le percentuali per il 1969 potrebbero raggiungere i livelli seguenti :

	1966	1967	1968	1969
Germania (R.F.)	84,8	69,8	79,3	63,9
Francia	10,1	21,-	15,9	21,3
Italia	1,3	2,3	1,2	6,3
Paesi Bassi	-	2,3	1,2	4,2
Unione Economica Belgolussemburghese	3,8	4,6	2,4	4,3

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione durante il 1970, la percentuale di partecipazione iniziale al contingente può essere approssimativamente calcolata nel modo seguente :

Germania (R.F.)	58,5
Francia	25,-
Italia	6,6
Paesi Bassi	1,5
Unione Economica Belgolussemburghese	3,2

considerando che, per tenere conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, è opportuno dividere il contingente di 60 tonnellate in due frazioni, la prima da ripartire fra gli Stati membri, la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ; che, per offrire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima frazione del contingente comunitario ad un livello, che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 80 % circa del volume del contingente ; che, su tale base, la prima frazione risulta di 48 tonnellate, mentre la seconda, di 12 tonnellate, costituisce la riserva ;

.../...

- 5 -

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tenere conto di questo fatto e per evitare qualsiasi soluzione di continuità, è opportuno che ciascuno Stato membro, dopo aver esaurito quasi completamente la sua prima quota, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva ;

che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro, ogniquale volta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente, e ciò fino all'esaurimento della riserva ; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, e che quest'ultima deve, in particolare, potere seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza della quota iniziale, tale Stato membro deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, allo scopo di evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 1° gennaio 1970 e fino al 31 dicembre 1976 il dazio autonomo della tariffa doganale comune per i filati di seta non preparati per la vendita al dettaglio, della voce 50.04, è ristabilito al livello del 12 %.

Articolo 2

A partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1970, il dazio autonomo della tariffa doganale comune per i filati di seta non preparati per la vendita al minuto della voce 50.04 della tariffa doganale comune, è sospeso nel quadro di un contingente tariffario comunitario di 60 tonnellate.

.../...

Articolo 3

1. Una prima frazione di 48 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario viene ripartita tra gli Stati membri ; le quote, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970 ed ammontano per ciascuno degli Stati membri alle quantità qui appresso indicate :

Germania (R.F.)	28,1 tonnellate
Francia	12,0 tonnellate
Italia	3,2 tonnellate
Paesi Bassi	1,5 tonnellate
Unione economica Belgo-Lussemburghese	3,2 tonnellate

2. La seconda frazione, corrispondente ad un quantitativo di 12 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 4

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro - quale è definita all'articolo 3, paragrafo 1, ovvero la stessa quota diminuita della frazione trasferita alla riserva qualora siano state applicate le disposizioni dell'articolo 6 - è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.
2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.
3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, come disposto

.../...

- 7 -

al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. La procedura continua ad essere applicata, per analogia, fino ad esaurimento totale della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 5

Le quote supplementari prelevate a norma delle disposizioni dell'articolo 4 sono valide fino al 31 dicembre 1970.

Articolo 6

Se, alla data del 1° settembre 1970, uno Stato membro non ha esaurito la propria quota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 25 settembre 1970 al più tardi, la frazione non utilizzata di detta quota che eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può riversare una frazione superiore se ha motivo di ritenere che essa non sarebbe utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 25 settembre 1970 al più tardi, il totale delle importazioni del prodotto in oggetto effettuate fino al 1° settembre 1970 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della sua quota iniziale che esso trasferisce alla riserva.

Articolo 7

La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 3 e 4, e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

- 8 -

Essa informa gli Stati membri, il 1° ottobre 1970 al più tardi, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile, e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Ciascuno Stato membro adotta le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da esso prelevate in applicazione dell'articolo 4 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.
2. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.
3. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul suo territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote ad esso assegnate.
4. Il grado di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 2.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettate le disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente,

Progetto di
REGOLAMENTO (C.E.E.) n. .../69 DEL CONSIGLIO

del

relativo al ristabilimento del dazio doganale per i filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto, della voce 50.05 della tariffa doganale comune e all'apertura di un contingente tariffario comunitario per gli stessi prodotti.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la risoluzione adottata dal Consiglio nel corso delle sessioni tenute dal 29 al 31 maggio 1967, prevede per il periodo che va dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1976 la non applicazione della sospensione del dazio della tariffa doganale comune per la seta greggia (non torta) della voce 50.02, sospensione prevista al paragrafo 1 del Protocollo n. VIII allegato all'Accordo sulla lista G (1) ;

considerando che la risoluzione in questione prevede anche che durante il periodo in cui la sospensione non verrà applicata, i filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto della voce 50.05, non saranno sottoposti al dazio ridotto di cui al paragrafo 1 del Protocollo n. IX, ma al dazio della tariffa doganale comune ; che è quindi opportuno ristabilire al livello del 7 % il dazio autonomo della tariffa doganale comune, mentre il dazio convenzionale per questi stessi prodotti rimane fissato per il 1970 al livello del 4,9 %, in conformità agli obblighi assunti dalla Comunità nel quadro del G.A.T.T. (negoziati Kennedy) ;

(1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 80 C del 20/12/1960

considerando che detta risoluzione prevede inoltre per lo stesso periodo e per gli stessi filati di seta l'apertura di contingenti tariffari comunitari annuali a dazio ridotto o nullo nell'ipotesi in cui una modifica delle fonti di approvvigionamento o un approvvigionamento insufficiente all'interno della Comunità venga ad incidere sfavorevolmente sulle industrie trasformatrici degli Stati membri ;

considerando che, ad eccezione che in Francia e in Italia, non esiste nella Comunità alcuna produzione di filati di borra di seta ; che, per quanto tale produzione potrebbe, se considerato il volume globale, coprire il fabbisogno comunitario, tuttavia ciò non si verifica per quanto riguarda certi filati di seta di particolare composizione ; che ne deriva quindi un approvvigionamento insufficiente all'interno della Comunità ;

considerando che di conseguenza per questa particolare qualità di filati l'approvvigionamento della Comunità dipende in misura non trascurabile da importazioni provenienti da paesi terzi ; che l'applicazione integrale del dazio della tariffa doganale comune avrebbe come effetto quello di sottoporre tali prodotti importati dai paesi terzi ad un peso doganale non indifferente, tanto più che i prodotti fabbricati mediante filati di seta sono in forte concorrenza con prodotti analoghi fabbricati mediante altri materiali ; che a causa di questa concorrenza l'industria utilizzatrice di tali filati di seta si potrebbe trovare in condizioni tali da non essere in grado di ripercuotere al livello del prodotto finito l'integralità del dazio della tariffa doganale comune ; che l'approvvigionamento insufficiente all'interno della Comunità unito alla concorrenza al livello del prodotto finito potrebbe incidere sfavorevolmente sulle industrie trasformatrici della Comunità ;

considerando che per il 1970 il dazio della tariffa doganale comune applicabile alle importazioni dei filati di borra di seta provenienti da paesi terzi è del 4,9 % ; che per la fissazione del dazio contingentale, conviene tener conto sia della situazione dell'industria comunitaria produttrice di filati di borra di seta, sia della situazione delle industrie trasformatrici di

- 3 -

questi filati, per quanto concerne il loro approvvigionamento a condizioni favorevoli ; che un dazio contingentale fissato ad un livello del 2,4 % potrebbe rispondere nel miglior modo alle esigenze qui sopra indicate ;

considerando che durante gli ultimi anni le importazioni comunitarie provenienti dai paesi terzi di certe qualità di filati di borra di seta non prodotti nella Comunità hanno raggiunto i seguenti livelli :

<u>1966</u>	<u>1967</u>	<u>1968</u>
-------------	-------------	-------------

192 tonnellate	136 tonnellate	130 tonnellate
----------------	----------------	----------------

che le valutazioni effettuate dagli Stati membri prevedono che il loro fabbisogno d'importazioni nel 1970 si fisserà ad un livello di 160 tonnellate ; che, tenuto conto dell'evoluzione registrata negli ultimi anni, l'ammontare di 160 tonnellate sembra essere giustificato ; che di conseguenza sembra opportuno fissare a 160 tonnellate il volume del contingente ;

considerando che è opportuno garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per tale contingente a tutte le importazioni dei filati di borra di seta in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, e alle prospettive economiche per il 1970 ;

considerando che, durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno Stato membro di

.../...

questi prodotti provenienti dai paesi terzi hanno raggiunto, rispetto al totale delle importazioni nella Comunità, le percentuali sottoindicate ; che, sulla base dei dati relativi ai primi mesi del 1969 nonché delle relative estrapolazioni e delle previsioni effettuate da alcuni Stati membri, le percentuali per il 1969 potrebbero raggiungere i livelli seguenti :

	1966	1967	1968	1969
Germania (R.F.)	89,1	81,6	83,9	82,1
Francia	7,9	14	11,5	14,3
Italia	-	-	2,3	2,9
Paesi Bassi	1	0,7	1,5	0,7
Unione Economica Belgo-Lussemburghese	2	3,7	0,8	-

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni effettuate dagli Stati membri per il 1970, la percentuale di partecipazione iniziale al contingente può essere approssimativamente calcolata nel modo seguente :

Germania (R.F.)	78,2
Francia	15,6
Italia	2,5
Paesi Bassi	0,6
Unione Economica Belgo-Lussemburghese	3,1

considerando che, per tenere conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, è opportuno dividere il contingente di 160 tonnellate in due frazioni, la prima da ripartire fra gli Stati membri, la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ; che, per offrire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima frazione del contingente comunitario ad un livello, che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 80 % circa del volume del contingente ; che, su tale base, la prima

.../...

frazione risulta di 128 tonnellate, mentre la seconda, di 32 tonnellate, costituisce la riserva ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tenere conto di questo fatto e per evitare qualsiasi soluzione di continuità, è opportuno che ciascuno Stato membro, dopo aver esaurito quasi completamente la sua prima quota, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente, e ciò fino all'esaurimento della riserva ; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza della quota iniziale, esso deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, allo scopo di evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 1° gennaio 1970 e fino al 31 dicembre 1976, il dazio autonomo della tariffa doganale comune per i filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto, della voce 50.05, è ristabilito al livello del 7 %.

Articolo 2

A partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1970 il dazio autonomo della tariffa doganale comune per i filati di borra di seta (schappe)

non preparati per la vendita al minuto della voce 50.05 della tariffa doganale comune, è sospeso nel quadro di un contingente tariffario comunitario di 160 tonnellate.

Articolo 3

1. Una prima frazione di 128 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario viene ripartita tra gli Stati membri ; le quote, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970 ed ammontano per ciascuno degli Stati membri alle quantità qui appresso indicate :

Germania (R.F.)	100 tonnellate
Francia	20 tonnellate
Italia	3,2 tonnellate
Paesi Bassi	0,8 tonnellate
Unione Economica Belgo-Lussemburghese	4 tonnellate

2. La seconda frazione, corrispondente ad un quantitativo di 32 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 4

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro - quale è definita all'articolo 3, paragrafo 1, ovvero la stessa quota diminuita della frazione trasferita alla riserva, qualora siano state applicate le disposizioni dell'articolo 6 - è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.
2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari

.../...

al 5 % della propria quota iniziale; sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, come disposto al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. La procedura continua ad essere applicata, per analogia, fino ad esaurimento totale della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 5

Le quote supplementari prelevate a norma delle disposizioni dell'articolo 4 sono valide fino al 31 dicembre 1970.

Articolo 6

Se, alla data del 1° settembre 1970, uno Stato membro non ha esaurito la propria quota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 25 settembre 1970 al più tardi, la frazione non utilizzata di detta quota che eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può riversare una frazione superiore se ha motivo di ritenere che essa non sarebbe utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 25 settembre 1970 al più tardi, il totale delle importazioni del prodotto in oggetto effettuate fino al 1° settembre 1970 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della sua quota iniziale che esso trasferisce alla riserva.

.../...

- 8 -

Articolo 7

La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 3 e 4, e li informa non appena le pervengono le notifiche del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, il 1° ottobre 1970 al più tardi, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile, e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Ciascuno Stato membro adotta le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da esso prelevate in applicazione dell'articolo 4 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.
2. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.
3. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul suo territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote ad esso assegnate.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettate le disposizioni degli articoli precedenti.

.../...

- 9 -

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,

Il Presidente,